

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti delle cause
Postita parvensa il 13/05/2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Isabella Minutoli)



- 2 MAG 2013

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 2e H T - A Vvoc.
Rag - A Pbo
14.05.2013
Il Resp. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minutoli)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale
In data 13-05-2013

N. 635

N. 58

Data 30-4-13

OGGETTO: Liquidazione sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di
Ragusa n. '12 Causa ARPEL s.r.l
c/Comune avverso avviso accertamento
pubblicità.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 203

CAP. 1230

IMP. 545/3

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Francesco Lumera

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di aprile, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumera ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con distinti ricorsi la società ARPEL s.r.l., che svolge attività commerciale in Ragusa, in persona del legale rappresentante sig. A. V. A. impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa cinque avvisi di accertamento relativi ad imposta sulla pubblicità, emessi dal Comune e relativi agli anni d'imposta 2004-2005-2006-2007-2008 oltre interessi e sanzioni.

La società ricorrente in tutti i ricorsi lamentava che gli avvisi di accertamento erano nulli sia per vizi insanabili della notifica che per vizi formali, sosteneva inoltre che il tributo richiesto per ciascun anno non era dovuto in quanto la società non aveva fruito di tutta la pubblicità indicata negli avvisi, contestava anche l'irrogazione delle sanzioni, chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati; che il Comune si costituiva nei suddetti cinque procedimenti, sostenendo che gli avvisi di accertamento impugnati erano motivati e completi di tutti i requisiti chiesti dalla legge, chiedeva pertanto alla Commissione di dichiarare inammissibile i ricorsi perché infondati in fatto ed in diritto.

La Commissione Tributaria, ritenuta l'evidente connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti, disponeva la riunione dei giudizi e con sentenza n. del 10.12.12 la stessa, definitivamente decidendo ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendoli fondati per i motivi meglio specificati in sentenza, condannando l'Ente al pagamento in favore della società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese di giudizio per complessive € 3.259,30 di cui 259,30 per spese vive ed € 3.000,00 per onorari oltre IVA e cassa previdenza come per legge.

Vista la sentenza;

Atteso che da parte dell'ufficio non si ravvisano motivi per proporre appello, occorre procedere alla liquidazione delle somme portate dalla sentenza.

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000- esercizio provvisorio e gestione provvisoria-

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi.

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1 di liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria di Ragusa, di cui in narrativa, in favore del sig. A. V. A. nato a Ragusa , legale rappresentante della società Arpel s.r.l, con sede legale in via Germania, 4 la somma complessiva di € 4034,50


2. imputare il superiore importo al cap. 1230 *fura 01 new 08 lug 03 imp 545*
13

3.di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento
connesso con la superiore liquidazione.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE
(dott. F. Lumiera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA
(avv. Sergio Boncoraglio)



Trasmettersi Seg.Generale -Sett.3°
Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Francesco Lumiera)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 9/5/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 MAG. 2013 al 29 MAG. 2013

Ragusa 30 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE
